

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4358 del 31/08/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO SUOLI AREA OVEST - L.R. 7/2004 - Concessione per occupazione di terreni demaniali del torrente Baganza in comune di Felino (PR) - Richiedente So. Co. Tec. S.r.l. - Pratica 17892/2023 - Procedimento PR23T0041
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4509 del 31/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trentuno AGOSTO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale - DDG di Arpae n.106/2018, successivamente prorogata con DDG n. 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta e registrata al protocollo ARPAE con identificativo

PG/2023/72229 del 26/04/2023, successivamente integrata con nota protocollata con identificativo PG/2023/114594 del 30/06/2023, con cui il Sig. Pedroni Claudio, c.f. PDRCLD56S27H628M residente nel comune di Reggio Emilia (RE) persona titolata alla firma degli atti della Ditta So.Co.Tec. Srl P.Iva 01512390350 con sede in Reggio Emilia (RE), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale in sponda destra del corso d'acqua torrente Baganza, individuata catastalmente al foglio 3 fronte mappale 33 e foglio 11 fronte mappale 543 del comune di Felino (PR), ad uso occupazione ad uso strada e tubazioni di scarico;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 181 del giorno 05/07/2023 senza che nei 30 (trenta) giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VALUTATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007,

TENUTO CONTO dell'assenso per il solo uso strada espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - ARSTPC (Nullaosta idraulico - NOI nota PG/2023/126415 del giorno 20/07/2023), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione,

CONSIDERATO

- che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ARSTPC;

- che in relazione a quanto espresso nel NOI succitato si è deciso di emettere altro provvedimento inerente i soli scarichi corredato di tutte le integrazioni richieste con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2023-4236 del 23/08/2023,

ACCERTATO che la Ditta richiedente ha versato:

- il deposito cauzionale la somma pari a € 250,00 in data 29/08/2023;
- il canone per l'annualità 2023 la somma corrispondente alle 5 mensilità residue di € 73,72 in data 29/08/2023;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta **So.Co.Tec. Srl P.Iva 01512390350** con sede in Reggio Emilia (RE) la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua **torrente Baganza**, sita nei pressi di via Aldo Moro, nel capoluogo del comune di Felino (PR), catastalmente identificata al foglio 3 fronte mappale 33 e foglio 11 fronte mappale 543, per **occupazione ad uso strada** per 130 m lineari circa, codice pratica **PR23T0041**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2034**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta concessionaria in data 30/08/2023 (PG/2023/147469 del 30/08/2023);
4. di quantificare l'importo del canone per l'anno solare 2023 in € **176,92** e dando atto che quanto dovuto per l'anno in corso risulta pagato;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € **250,00**;

7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che a far data dal 01/08/2023 il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Chiara Melegari;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, comportano la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Ditta **So.Co.Tec. Srl P.Iva 01512390350** con sede in Reggio Emilia (RE) (cod. pratica **PR23T0041**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua **torrente Baganza**, individuata catastalmente al foglio 3 fronte mappale 33 e foglio 11 fronte mappale 543 del comune di Felino (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è pari a circa 130 m di lunghezza è destinata ad uso **occupazione ad uso strada**.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone pari a **€ 176,92** tramite piattaforma dei pagamenti PagoPA pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale è costituito in **€ 250,00**. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per **12 anni fino al 31/12/2034**

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in

riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a

svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - ARSTPC.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico ricevuto con protocollo PG/2023/126415 del giorno 20/07/2023 emesso dall'ARSTPC, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA

USTPC - PR

RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI

Ad ARPAE-SAC

c.a. Paolo Maroli

aoopr@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Ad UNIONE PEDEMONTANA

SUAP

c.a. Ing. Ravanetti Giovanna

suap@postacert.unioneppedemontana.pr.it

So.Co.Tec. S.r.l.

c.a. Caludio Pedroni

socotec@postacert.legalmail.it

OGGETTO: DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica n. 17892/2023 - Codice Procedimento PR23T0030 - Domanda di concessione da parte di So.Co.Tec. S.r.l. di area demaniale per uso occupazione con scarico e strada, sponda destra torrente Baganza, Foglio 11 fronte mappale 373 e foglio 3 fronte mappali 31 e 543 in comune di Felino (PR).

Rilascio nulla osta.

Prot. 11/07/2023.0047949

Visti:

1. la nostra precedente nota del 04/05/2023 (nostro prot. 26212), allegata alla presente;
2. l'esito della seduta della CdS del 15/06/2023, in occasione della quale è stato più volte evidenziato dall'Arch. Claudio Pedroni che, in corrispondenza dell'area demaniale (DEMANIO IDRICO REGIONALE n.18750) di forma rettangolare, confinante con la particella 33 del foglio 3 e allungata parallelamente al suddetto Canale di Collecchio di proprietà privata, non esiste traccia di alcun corso d'acqua;

Strada Garibaldi 75
43121 PARMA

tel. 0521.788711-714-710

Email: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it

PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it

3. l'allegato 8 della nota (assunta al nostro prot.n. 45452 del 04/07/2023) a firma della Responsabile del Procedimento Suap n. 429/2023, Ing Giovanna Ravanetti, Rif. Prot. n. 6381 del 30/06/2023, allegata alla presente;

si rilascia SOLO nulla osta alla occupazione dell'area demaniale (DEMANIO IDRICO REGIONALE n.18750) di forma rettangolare, confinante con la particella 33 del foglio 3, allungata parallelamente al Canale di Collecchio.

Per quanto concerne il nulla osta agli scarichi dei comparti A e B previsti, si chiede di presentare le integrazioni necessarie per il rilascio non solo della concessione a scaricare le acque bianche nel corso d'acqua demaniale (previa relazione di invarianza idraulica, già trasmessa allo scrivente Ufficio) ma anche per l'occupazione di area demaniale con i manufatti di scarico.

A tal proposito si evidenzia che, con DGR 2153 del 20/12/2021, sono state approvate dalla regione Emilia-Romagna (sulla base del procedimento autorizzativo introdotto dalla DGR 569/2019) specifiche disposizioni per individuare puntualmente gli elementi tecnici che devono corredare la domanda di autorizzazione allo scarico, oltre che per definire il ruolo delle Autorità idrauliche competenti.

La domanda per il rilascio della concessione demaniale dovrà essere corredata di tutta la documentazione tecnica necessaria per la concessione di uno scarico, compresi i particolari costruttivi dei manufatti di scarico a garanzia della sua efficienza quali, ad es., scivoli, opere di dissipazione ed accompagnamento verso il corso d'acqua recettore nonché gli interventi da realizzare sulla sponda finalizzati a mantenerne la stabilità.

Di tali manufatti, da ubicare su C.T.R., dovrà essere indicata dettagliata l'altezza rispetto alla sponda del corpo recettore.

L'occasione è gradita per porre Cordiali Saluti

Ing. Gabriele Bertozzi
(Documento Firmato Digitalmente)

ALLEGATI:

1. nota a firma del Ing. Bertozzi (nostro Prot.04/05/2023.0026212);
2. allegato 8 della nota a firma dell'Ing Ravanetti (nostro Prot.n 04/07/2023.0045452).

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.